

PRONTUARIO PER LA PRESENTAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DEI DIFENSORI D'UFFICIO

CRITERI GENERALI

Il presente prontuario si applica per definire criteri comuni di ammissione, valutazione e liquidazione delle prestazioni professionali in favore delle persone ammesse al Patrocinio a spese dello Stato e ai difensori di ufficio, per le quali il difensore ha esperito inutilmente le procedure di recupero (cd. insolubili), dichiarate formalmente irreperibili o considerate tali di fatto: non costituisce norma vincolante, ma criterio orientativo, volto a organizzare e razionalizzare la pratica attuazione dei meccanismi previsti dalle leggi.

Rimane ferma la possibilità per patrocinatori e magistrati di non avvalersene.

L'utilizzo dei meccanismi di liquidazione concordati è improntato ai criteri della completezza degli atti e della lealtà processuale.

Può essere liquidata soltanto l'attività che attiene alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento di riferimento, a partire dalla data in cui si sono verificati i presupposti per la fruizione di tale meccanismo e relativamente alla fase processuale svoltasi.

Devono ritenersi esclusi dalle attività professionali liquidabili la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio (in quanto atto personale dell'interessato per cui non è obbligatoria l'assistenza del difensore) e la redazione dell'istanza di liquidazione degli onorari (in quanto, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, sono unicamente liquidabili le istanze che attengono strettamente alle attività di assistenza tecnica del difeso).

In caso di sostituto processuale il diritto alla liquidazione spetta esclusivamente al titolare della difesa sostituito (trattandosi di rapporto interno tra il titolare della difesa ed il proprio delegato).

Nei giudizi penali, il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

Il giudice potrà richiedere tramite la cancelleria a mezzo PEC, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta. L'integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla comunicazione, termine da esplicitare nella richiesta di integrazione. In difetto l'istanza sarà rigettata.



Ricadendo le dichiarazioni rese da parti e patrocinatori nella previsione di cui al DPR n. 445/00, e considerando quanto prevede l'art. 88 DPR 115/02, è rimesso al giudice valutare se, nel singolo caso, e senza meccanismi automatici, svolgere approfondimenti sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente gli esiti del presente protocollo, in particolare a rilevare la completezza delle richieste, l'incidenza su tempi di trattazione e sugli esiti delle liquidazioni.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Se l'interessato è presente in udienza, può sottoscrivere l'istanza davanti al difensore ed essere dallo stesso identificato, istanza che verrà poi depositata sul portale telematico oppure presentata in cancelleria o trasmessa a mezzo Pec a: spesedigiustizia.tribunale.rieti@giustiziacert.it.

Se l'interessato è assente, l'istanza, sempre da questi sottoscritta, è presentata dal difensore, che autentica la sottoscrizione. Qualora l'autenticazione non sia possibile, dovrà essere prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento simile, e comunque in ogni stato e grado del procedimento, può essere avanzata riserva di presentazione dell'istanza, sia personalmente sia tramite difensore di fiducia o d'ufficio, da depositarsi nei venti giorni successivi.

Se l'interessato è cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea l'istanza dovrà essere depositata nei venti giorni successivi alla manifestata riserva, con allegata copia della lettera raccomandata A.R. o P.E.C. inviata all'Autorità Consolare di appartenenza con la quale si chiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova dell'avvenuta spedizione o, in alternativa, autocertificazione relativa a beni e redditi nel paese di provenienza sottoscritta dall'interessato.

Il Magistrato provvederà sulla richiesta di ammissione anche in assenza dell'avviso di ricevimento e della risposta dell'Autorità Consolare, entro trenta giorni dalla richiesta; tale risposta, ove pervenga fuori termine, sarà depositata in Cancelleria a cura dell'interessato medesimo, oppure inviata a mezzo PEC a: spesedigiustizia.tribunale.rieti@giustiziacert.it.

L'istanza di ammissione può essere presentata direttamente dall'interessato, che la sottoscrive in presenza di un cancelliere esibendo un documento d'identità, o dal difensore (o da un suo incaricato) con le modalità indicate sub 1).

Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche a mezzo PEC a: spesedigiustizia.tribunale.rieti@giustiziacert.it

L'istanza va presentata seguendo l'applicativo SIAMM/ SPEDIGIUS oppure può essere anticipata a mezzo PEC all'indirizzo sopra indicato.

Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data di invio.

CONTENUTO

In ogni caso l'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento d'identità.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

E' necessario indicare il codice fiscale dell'interessato, la sua residenza e l'eventuale domicilio; i sedicenti non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e i loro difensori, per ottenere il pagamento del compenso, devono necessariamente ricorrere alla procedura prevista dall'art.116 d.P.R. 30.5.2002 n°115, con le modalità più avanti indicate.

Nel caso di detenuto la cui istanza sia stata ricevuta dalla Direzione dell'istituto penitenziario, in difetto di valido documento l'identità potrà essere attestata anche con altri meccanismi (cartellino C.U.I.; scheda AFIS).

Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

L'istanza deve essere completa: in particolare devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. L'avvocato deve inoltre: dichiarare di essere iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.81 d.P.R. 30.5.2002 n°115.

L'autocertificazione dei redditi vale anche per il nucleo familiare. Gli stranieri extracomunitari, anche tramite P.E.C., devono allegare all'istanza certificazione dell'autorità

consolare di appartenenza relativa al possesso di beni o redditi all'estero. In mancanza, è sufficiente una autodichiarazione

Per i soggetti che dichiarano "reddito zero" l'interessato dovrà specificare di come provvede al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia, dovrà indicare il titolo di godimento dell'immobile in cui vive e precisare l'importo del canone di locazione che versa.

Deve ritenersi preclusa l'ammissione al beneficio per le "Onlus" (anche in considerazione del tenore letterale dell'art. 76 co. 1 T.U. 115/02 che, in relazione ai limiti di reddito imponibile, si riferisce solo a quelli delle persone fisiche).

Ai fini dell'art. 75 co. 2 T.U. 115/02, per i procedimenti derivanti o connessi (es. incidente d'esecuzione) sono richiesti nuova istanza e nuovo provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.

Il Giudice indicherà nel provvedimento di ammissione il nominativo del soggetto ammesso al beneficio e la data di deposito dell'istanza o della formulazione della riserva, termini che identificano la decorrenza del diritto alla liquidazione. La Cancelleria formerà autonomo sotto fascicolo, annotando il provvedimento di ammissione sul fascicolo processuale, e versandone all'interno copia.

L'istanza non conforme ai suddetti criteri in quanto mancante dei presupposti indicati verrà dichiarata inammissibile. In caso di istanze presentate con documentazione parziale, il giudice, anche in considerazione della diffusione del presente prontuario, concede termine per integrazione. Nel caso di istanze di liquidazione presentate in relazione ad un procedimento in cui il fascicolo è stato già trasmesso ad altri Uffici, il difensore dovrà, altresì, allegare all'istanza copia dei verbali d'udienza del processo di primo grado attestante le attività in relazione alle quali si chiede la liquidazione. In mancanza, non si potrà procedere alla liquidazione ed il procedimento di liquidazione resterà sospeso. Resta salva la facoltà del giudice di chiedere atti ulteriori o di acquisire il fascicolo in originale.

E' onere della cancelleria annotare in copertina le date di deposito dell'istanza del difensore e dei successivi passaggi, in particolare, quella della trasmissione della richiesta al giudice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione avviene sulla base dei parametri predisposti nelle tabelle allegate al presente prontuario.

Sono liquidate soltanto le attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relative alla o alle fasi processuali effettivamente esaurite.

La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l'immediata verifica delle voci che non sono state liquidate e di quelle che sono state liquidate in misura inferiore al richiesto.

Gli onorari per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale vengono rimborsati in via forfettaria secondo i parametri stabiliti nel protocollo di intesa.

L'istanza di liquidazione viene depositata sulla piattaforma SIAMM/SPEDIGIUS dopo la conclusione dell'udienza ed il Giudice provvede all'emissione del relativo "decreto di pagamento".

LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE IN CASO DI CD. INSOLVENTE

PROCEDIMENTO

Istanza di liquidazione

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

a) richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e/o presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti);

b) verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e, se diverso, anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

c) attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo;

d) pignoramento negativo mobiliare o presso terzi (solo qualora emergano riferimenti obiettivi su un'attività lavorativa svolta);

e) visura della Conservatoria Registri Immobiliari, sia in relazione al luogo di nascita che di residenza, ed estratto del PRA (la presenza di beni di proprietà può essere considerata indice di redditività), anno delle vetture.

f) in caso di decesso dell'obbligato, ove risultino (anche dagli atti processuali) con certezza gli eredi presso i quali tentare il recupero, prova di tale tentativo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Vale quanto espresso per la liquidazione in favore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Valgono, quindi, le tabelle di liquidazione standardizzata, compresa la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002.

Gli onorari per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale vengono rimborsati in via forfettaria secondo gli importi stabiliti nel protocollo di intesa.

LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO A NORMA DELL' ART.116 D.P.R. 30.5.2002 N.115 (CD. IRREPERIBILE CD. DI FATTO)

PROCEDIMENTO

1. Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

a) richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e/o presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti);

b) verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e, se diverso, anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

c) attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo.

d) pignoramento negativo mobiliare o presso terzi (solo qualora emergano riferimenti obiettivi su un'attività lavorativa svolta);

e) visura della Conservatoria Registri Immobiliari, sia in relazione al luogo di nascita che di residenza, ed estratto del PRA (la presenza di beni di proprietà può essere considerata indice di redditività), anno delle vetture;

f) in caso di decesso dell'obbligato, ove risultino (anche dagli atti processuali) con certezza eredi presso i quali tentare il recupero, prova di tale tentativo.

2. Straniero (anche comunitario) identificato, residente nel territorio dello Stato.

a) richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e/o presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti);

b) verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e, se diverso, anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

c) attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo;

d) pignoramento negativo mobiliare o presso terzi (solo qualora emergano riferimenti obiettivi su un'attività lavorativa svolta); in tale caso se la persona è titolare di permesso di soggiorno con rapporto di lavoro in corso, è necessario effettuare il pignoramento presso il terzo datore di lavoro;

e) visura della Conservatoria Registri Immobiliari, sia in relazione al luogo di nascita che di residenza, ed estratto del PRA (la presenza di beni di proprietà può essere considerata indice di redditività), anno delle vetture;

f) in caso di decesso dell'obbligato, ove risultino (anche dagli atti processuali) con certezza eredi presso i quali tentare il recupero, prova di tale tentativo.

3. Cittadino, identificato con documenti, residente nel territorio dello Stato, ma non reperibile.

a) richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e/o presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti);

b) verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e - se diverso - anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

c) attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo.

4. Straniero (anche comunitario) identificato, non residente nel territorio dello Stato e non reperibile nel territorio italiano.

Nell'istanza devono essere indicati gli atti del fascicolo processuale nei quali si evidenzia la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;

a) richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e/o presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti);

b) verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e – se diverso – anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

c) attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo.

d) e) f) non previsti;

5. Straniero (anche comunitario) non identificato con documento di identità, sedicente, senza fissa dimora e non reperibile nel territorio italiano.

Nell'istanza devono essere indicati gli atti del fascicolo processuale nei quali si evidenzia la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;

a) non previsto;

b) verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e, se diverso, anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

c) attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo;

d) e) f) non previsti

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Vale quanto espresso per la liquidazione in favore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Valgono, quindi, le tabelle di liquidazione standardizzata, compresa la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002.

Gli onorari per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale vengono rimborsati in via forfettaria secondo gli importi stabiliti nel protocollo di intesa.

LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA DICHIARATA IRREPERIBILE (ART.117 D.P.R. 30.5.2002 N.115).

PROCEDIMENTO

Istanza di liquidazione

Vale quanto espresso per la liquidazione in favore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei cd. irreperibili di fatto, per quanto applicabile. Pur se si tratta di atti già nella disponibilità dell'Ufficio è preferibile ma non obbligatorio che il difensore alleggi anche il decreto di irreperibilità.

Liquidazione

E' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art.159 c.p.p.;

Tale disciplina non si estende automaticamente alla persona sottoposta alle indagini, imputata o condannato, che sia stato dichiarata latitante, fatta salva la possibilità, in tal caso, di procedere a liquidazione ai sensi dell'art. 116 T.U. 115/02, ove ne ricorrano i presupposti.

Lo status di irreperibile deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione; è onere del difensore verificare che il provvedimento di dichiarazione di irreperibilità sia presente negli atti trasmessi al giudice e non sia stata revocata da provvedimenti successivi: il difensore deve, in tal caso, attivare le normali procedure per la riscossione del credito. Se la revoca del decreto interviene dopo la liquidazione, sarà lo Stato a dover ripetere presso il difeso quanto liquidato.

Il giudice valuta l'opportunità, in singoli casi, di svolgere accertamenti suppletivi per verificare in termini aggiornati la posizione del soggetto (ad esempio, acquisendo un'attestazione del DAP recente e/o svolgendo ulteriori ricerche presso eventuali domicili risultanti dagli atti).

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Vale quanto espresso per la liquidazione in favore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Valgono, quindi, le tabelle di liquidazione standardizzata, compresa la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002.

Gli onorari per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale vengono rimborsati in via forfettaria secondo gli importi stabiliti nel protocollo di intesa.

OPPOSIZIONE AI DECRETI DI PAGAMENTO

Competente a decidere sull'opposizione è il Giudice civile (SS.UU. 13.1/3.9.2009 n. 19161).

La relativa procedura è esente dal pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria/copia.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Ciascuna nota è formulata in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/14 aggiornato con il D.M. 147/2022 che prevede 4 fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria e/o dibattimentale, decisionale):

- nella fase di studio sono compresi l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere scritti ovvero orali al cliente che esauriscano le attività precedenti e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.
- nella fase introduttiva sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile, nonché gli atti iniziali del procedimento che comprendono la preparazione del fascicolo per il dibattimento e l'analisi della lista dei testimoni (Cass. Civ. sez. II, ordinanza 05/03/2024 n. 5807).
- nella fase istruttoria e/o dibattimentale sono compresi gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, comprese le investigazioni difensive, alla formazione della prova,

comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

- nella fase decisionale sono comprese le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Il compenso per ciascuna fase comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Le presenti tabelle considerano:

1. PROCEDIMENTI DINANZI AL GIUDICE DI PACE;
2. PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (ivi comprese le udienze predibattimentali, gli incidenti di esecuzione e i giudizi dinanzi al Tribunale del Riesame);
3. PROCEDIMENTI DINANZI AL G.I.P.;
4. PROCEDIMENTI DINANZI AL G.U.P.;
5. FATTORI CORRETTIVI

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014 n.55 viene sempre liquidata anche una somma per rimborso spese forfettarie, nella misura prevista del 15 %.

Quanto ad onorari e spese relative alle procedure per il recupero coattivo del credito, se documentate, verrà liquidate per gli onorari la somma forfettaria di euro 350,00 per la fase monitoria e di euro 350,00 per quella della tentata esecuzione oltre spese forfettarie I.V.A. e C.P.A.

A tale somma dovranno essere aggiunte le "spese vive" che dovranno essere specificate e documentate dai difensori.

Il presente protocollo si applica alle istanze di liquidazione presentate successivamente alla sua approvazione ed aventi ad oggetto attività difensiva conclusasi in epoca successiva al 23/10/2022, data di entrata in vigore del D.M. 13/08/2022 n. 147.

Per i procedimenti conclusi precedentemente alla sopra indicata data, troveranno applicazione i criteri e le tabelle di cui al precedente protocollo.

Gli aumenti sono fissi e vengono determinati ciascuno sulla somma finale indicata nelle varie ipotesi.

RITO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

IPOTESI BASE 1

Sentenze ex artt. 129 c.p.p. e art. 35 D.Lgs. 274/2000

per la fase di studio euro 189

per la fase decisionale euro 331

Totale euro 520,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 346,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D. M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 693,33

IPOTESI BASE 2

Sentenze ex art. 129 c.p.p. con fase introduttiva

per la fase di studio euro 189

per la fase introduttiva euro 237

per la fase decisionale euro 331

Totale euro 757,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 504,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.008,66

IPOTESI BASE 3

Dibattimento ipotesi base

per la fase di studio euro 315

per la fase introduttiva euro 368

per la fase istruttoria euro 525

per la fase decisionale euro 473

Totale euro 1.681,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.121,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D. M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.512,66

IPOTESI BASE 4

Dibattimento ipotesi complessa - si considera tale quella con oltre tre testi esaminati (incluso imputato, perito, etc.)

per la fase di studio euro 315

per la fase introduttiva euro 368

per la fase istruttoria euro 756

per la fase decisionale euro 578

Totale euro 2.017,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.344,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D. M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.512,66

RITO GDP- FATTORI CORRETTIVI -

Giudizio con oltre quattro udienze di trattazione effettiva: + 150,00 euro per ogni udienza oltre la quarta

Giudizi con oltre tre imputati: + 25%

Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%

Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14)

Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i) v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14)

RITO DINANZI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

IPOTESI BASE 1

Sentenze ex art. 129 c.p.p. e sentenza 420 quater c.p.p.

per la fase di studio euro 250

per la fase decisionale euro 710

Totale euro 960,00 – 1/3 ex art 106 bis DPR 115/2002 – euro 640,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02 : € 1.260,66

IPOTESI BASE 2

Sentenza ex art. 162 ter c

per la fase di studio euro 325

per la fase introduttiva euro 285

per la fase decisionale euro 710

Totale euro 1.320,00 – 1 /3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 880,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.638,66

IPOTESI BASE 3

Direttissima -solo convalida-

per la fase di studio euro 378

per la fase istruttoria euro 473

per la fase decisionale euro 709

Totale euro 1.560,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.040,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2016,66

IPOTESI BASE 4

Direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato

per la fase di studio euro 375

per la fase introduttiva 284

per la fase istruttoria euro 650

per la fase decisionale euro 1.225

Totale euro 2.534,00– 1/3 ex art. 106 bis DPR 115 /2002 = euro 1.689,33, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.394,66

IPOTESI BASE 5

Udienza predibattimentale

per la fase di studio euro 426

per la fase decisionale euro 709

Totale euro 1.135,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 756,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.260,66

IPOTESI BASE 6

Udienza predibattimentale definita con patteggiamento

per la fase di studio euro 426

per la fase introduttiva 378

per la fase decisionale euro 709

Totale euro 1.513,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.008,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.638,66

IPOTESI BASE 7

Udienza predibattimentale definita con rito abbreviato semplice

per la fase di studio euro 500

per la fase introduttiva 400

per la fase decisionale euro 1000

Totale euro 1.900,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.266,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.016,66

IPOTESI BASE 8

Udienza predibattimentale definita con MAP

per la fase di studio euro 450

per la fase introduttiva 400

per la fase decisionale euro 709

Totale euro 1.559,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.039,33 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.016,66

IPOTESI BASE 9

Dibattimento ipotesi base

per la fase di studio euro 350

per la fase introduttiva euro 284

per la fase istruttoria euro 650

per la fase decisionale euro 950

Totale euro 2.234,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.489,33 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.394,66

IPOTESI BASE 10

Dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati (incluso imputato, perito, etc.)

per la fase di studio euro 350

per la fase introduttiva euro 284

per la fase istruttoria euro 1000

per la fase decisionale euro 1.100

Totale euro 2.734,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.822,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.394,66

INCIDENTI DI ESECUZIONE - FASE ESECUTIVA -

IPOTESI BASE 1

Incidenti di esecuzione senza udienza - giudice monocratico

per la fase di studio euro 237,00

Totale euro 237,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 158,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 315,33

IPOTESI BASE 2

Incidenti di esecuzione con udienza in camera di consiglio- giudice monocratico

per la fase di studio euro 237,00

per la fase introduttiva euro 284,00

per la fase decisionale euro 709,00

Totale euro 946,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 630,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.638,66

IPOTESI BASE 3

Incidenti d'esecuzione senza udienza - GIP/GUP

per la fase di studio euro 426

Totale euro 426,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 284,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 567,33

IPOTESI BASE 4

Incidenti d'esecuzione con udienza in camera di consiglio- GIP/GUP

per la fase di studio euro 426,00

per la fase introduttiva euro 378,00

per la fase decisionale euro 709,00

Totale euro 1.513,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1008,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.016,66

RITO TRIBUNALE - FATTORI CORRETTIVI-

Giudizio con oltre quattro udienze di trattazione effettiva: + 200,00 euro per ogni udienza oltre la quarta

Giudizi in cui l'assistito è detenuto per quella causa: + 200,00

Giudizi con oltre tre imputati: + 25%

Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%

Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14)

Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i) v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14)

GIUDIZIO DI COMPETENZA COLLEGIALE: + 30%

RITO DINANZI AL TRIBUNALE DEL RIESAME
--

IPOTESI BASE 1

per la fase di studio euro 237

per la fase introduttiva 284

per la fase istruttoria euro 614

per la fase decisionale euro 709

Totale euro 1.844 - 1 /3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.229,33 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.394,66

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE COLLEGIALE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.710,00

RITO DINANZI AL GIP

IPOTESI BASE 1

Indagini difensive

per la fase di studio euro 450

per la fase di istruttoria euro 900

Totale euro 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 900,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: 1.260,66

IPOTESI BASE 2

Indagini preliminari senza attività particolari

per la fase di studio euro 630

Totale euro 630,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 420,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 567,33

IPOTESI BASE 3

Indagini preliminari con interrogatorio e/o memoria difensiva

per la fase di studio euro 630

per la fase introduttiva 378

per la fase istruttoria euro 525

Totale euro 1.533,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.022,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.702,00

IPOTESI BASE 4

Udienza opposizione alla richiesta di archiviazione

per la fase di studio euro 630

per la fase introduttiva euro 378

per la fase decisionale euro 919

Totale euro 1.927,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.284,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.828,00

IPOTESI BASE 5

Convalida arresto o fermo

Per la fase di studio euro 378

Per la fase istruttoria euro 473

Per la fase decisionale euro 709

Totale euro 1.560,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.040,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.040,00

IPOTESI BASE 6

Cautelare reale e personale

Per la fase di studio euro 350

Per la fase introduttiva euro 700

Per la fase decisionale euro 850

Totale euro 1.900,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.266,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.016,66

IPOTESI BASE 7

Opposizione decreto penale di condanna

per la fase di studio euro 700,00

per la fase introduttiva euro 500

Totale euro 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.071,33

RITO DINANZI AL GUP

IPOTESI BASE 1

Sentenze ex art. 129 c.p.p.

per la fase di studio euro 426

per la fase decisionale euro 709

Totale euro 1.135,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 756,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 1.512,66

IPOTESI BASE 2

Patteggiamento

per la fase di studio euro 630

per la fase introduttiva 378

per la fase decisionale euro 709

Totale euro 1.717,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1144,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.016,66

IPOTESI BASE 3

Rito abbreviato semplice

per la fase di studio euro 630

per la fase introduttiva 378

per la fase decisionale euro 919

Totale euro 1.927,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.284,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.016,66

IPOTESI BASE 4

Rito abbreviato condizionato

per la fase di studio euro 735

per la fase introduttiva 378

per la fase istruttoria euro 520

per la fase decisionale euro 945

Totale euro 2.578 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.718,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.710,00

IPOTESI BASE 5

Udienza preliminare ordinaria

per la fase di studio euro 426

per la fase introduttiva euro 378

per la fase decisionale euro 919

Totale euro 1.723,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.148,66 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE EX ART. 82 D.P.R. 115/02: € 2.016,66

RITO GIP/GUP - FATTORI CORRETTIVI

Giudizio con oltre quattro udienze di trattazione effettiva: + 200,00 euro per ogni udienza oltre la quarta

Giudizio in cui l'assistito sia detenuto per quella causa: + 200,00 euro

Giudizi con oltre tre imputati: + 25%

Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%

Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M.

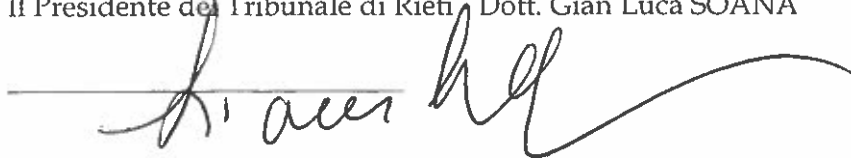
55/14)

Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i) v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14).

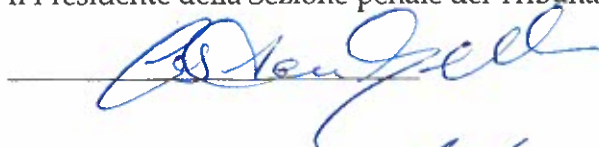
GIUDIZIO DI COMPETENZA COLLEGIALE: + 30%

Rieti li 15/07/2026

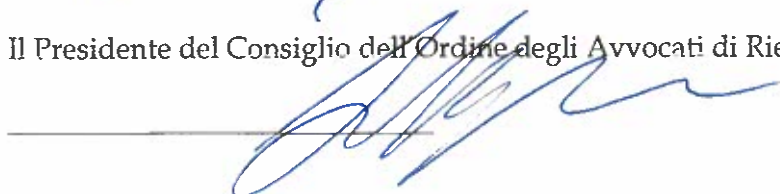
Il Presidente del Tribunale di Rieti - Dott. Gian Luca SOANA



Il Presidente della Sezione penale del Tribunale di Rieti - Dott. Costantino DE ROBBIO



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti - Avv. Attilio Francesco FERRI



Il Presidente della Camera Penale di Rieti - Avv. Marco ARCANGELI



Il Presidente dell'AIGA di Rieti - Avv. Matteo ANGELINI

